



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 10 del 02.04.2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA, CON COLLEGAMENTO TELEMATICO.

L'anno **duemilaventuno**, addì **due** del mese di **aprile** alle ore **18.30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Cognome e Nome	P/A
SAMBRICI CESARE	P
BENINI GIOVANNA	P
GRAZ MARIACATERINA	A
TAMENI LUISA	P
RONCHI DAVIDE	P
SAMBRICI DANIELE	P
ZORZI MARCO	P
MANGANO LORENZO	P
BERTACCHINI SIMONA	P
CASCONE ALFONSO	A
ROSSI LUCA	A

PRESENTI 8 ASSENTI 3

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA,
CON COLLEGAMENTO TELEMATICO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 02.04.2021

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA, CON COLLEGAMENTO TELEMATICO.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio-video, agli atti del Comune.

Il Sindaco illustra brevemente l'argomento spiegando che, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, le sedute di Giunta Comunale si sono talvolta tenute in modalità da remoto. Con l'approvazione dello specifico Regolamento Comunale, viene data la possibilità di svolgere sedute di Giunta da remoto, anche oltre la fase emergenziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale;

RICORDATA la necessità accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si veda l'Articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 17 così come modificato con Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 che ha disposto con l'art. 1, comma 3 la modifica dell'art. 73, con Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che nel modificare l'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 73, con Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto la modifica dell'art. 73, e convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha disposto la modifica dell'art. 73 e con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 si ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183) di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando la massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

CONSTATATO CHE le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza;

RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 8/2020, n. 14/2020, n. 17/2020 e n. 5/2021 aventi ad oggetto "DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA IN MODALITÀ A DISTANZA EX ART. 73 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17.03.2020", recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali";

RITENUTO quindi necessario adottare uno specifico provvedimento che stabilisca le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60, nella parte in cui stabilisce che "*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto*"), ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M., 9 marzo 2020;

VISTO inoltre il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10.03.2020, che, nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto, afferma quanto segue: "*Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi*

possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

DATO ATTO che diverse disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

RICHIAMATI, a conferma di quanto detto nel superiore capoverso, in particolare:

- l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990, alla luce del quale: *“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;*
- l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990, secondo cui: *“La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;*

RICHIAMATO più complessivamente il capo I, sezione III, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali ed in particolare:

- l'art. 7 comma 1 laddove si legge che *“Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;*
- l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”;*
- l'art. 41 comma 1 che recita *“Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;*
- l'art. 45, comma 1 secondo cui *“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;*

VISTO, inoltre, l'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19”*, approvato con modificazione dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, ove si dispone che *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,*

sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

DATO ATTO che la norma citata consente di svolgere le sedute degli organi elettivi in videoconferenza in assenza di una disciplina regolamentare, ex 38, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, rilevando *a contrario* la possibilità offerta dall'ordinamento, anche in un periodo non emergenziale, di operare in videoconferenza purché tale modalità sia disciplinata in positivo;

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

PRECISATO che, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere comunque garantito l'usuale e necessario riserbo sullo svolgimento delle sedute della Giunta comunale, atteso il carattere non pubblico delle stesse;

RITENUTO, altresì, necessario che sia consentito:

- al Presidente/Sindaco, anche a mezzo dei propri uffici, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;

DATO ATTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di approvare specifica disciplina per lo svolgimento delle sedute della Giunta in modalità a distanza con collegamento telematico, per assicurare maggior flessibilità al funzionamento dell'Organo esecutivo dell'ente comunale in via ordinaria;

ESAMINATA la bozza di Regolamento, costituito da nr. 5 articoli, allegato alla presente (Allegato n. 1) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

RILEVATO che il presente provvedimento, non comportando, al momento, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita dell'acquisizione del parere contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Il Sindaco pone in votazione l'argomento.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, con collegamento telematico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato n. 1);
- 3) DI DEMANDARE all'Ufficio competente l'attuazione tecnologica della presente, verificando, fornendo e attestando l'idoneità delle strumentazioni telematiche da usare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti del documento allegato;
- 4) DI DARE ATTO che l'attuazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;
- 5) DI DARE ATTO, altresì, che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e che da tale data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all'Amministrazione comunale che risultino incompatibili con le norme del presente regolamento;
- 6) DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente – sott. sez. Atti generali», nonché nella sez. «Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico» della deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI



Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, con collegamento telematico.

Approvato con D.C. n. _____ del _____

Indice

Art 1. - Generalità e principi sedute a distanza

Art. 2 - Tecnologia necessaria

Art. 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

Art. 4 - Attuazione e competenze

Art. 5 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art 1. - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche con modalità telematica che consenta che uno o più dei componenti dell'Organo ed il Segretario comunale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.
3. Resta nella facoltà del Sindaco, o, in caso di assenza, del Vice Sindaco, escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.

Art. 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese.
2. Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente/Sindaco di accertare, insieme al Segretario, l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in audio/video/teleconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.
3. Sono considerate tecnologie in generale idonee:
 - a) videoconferenza;
 - b) web conference.

Art. 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per lo svolgimento delle sedute a distanza, la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la riservatezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per il quorum deliberativi.
3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta, il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Art. 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza

dell'Ufficio Segreteria.

2. L'organizzazione e l'attuazione tecnologica-informativa del presente atto è di competenza dell'Ufficio Tecnico, in base all'organigramma pro tempore vigente. Il Titolare della P.O. di tale struttura supporterà l'Ufficio Segreteria, verificando e attestando l'idoneità della strumentazione tecnologica da utilizzare.

Art. 5 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all'Amministrazione comunale che risultino incompatibili con le norme del presente regolamento;

3. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio on line dell'ente comunale, sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente – sott. sez. Atti generali», nonché nella sez. «Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico» della deliberazione.